

# ASSOCIAZIONE CULTURALE PERDA SONADORA ETS

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, nel rispetto del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e del Codice Civile, in forma di associazione priva di personalità giuridica, l'associazione culturale denominata "Associazione Culturale Perda Sonadora" d'ora innanzi "Associazione".
2. L'Associazione, sussistendone i presupposti di legge e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si riserva di inoltrare la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La qualificazione di "Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "ETS" sarà assunta a seguito e in costanza d'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Dal momento dell'iscrizione nel Registro pubblico l'Associazione assumerà la denominazione "Associazione Culturale Perda Sonadora ETS", in forma abbreviata "Perda Sonadora ETS". L'assunzione della nuova denominazione sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS secondo la normativa vigente e gli estremi dell'iscrizione verranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Via Roma 22, Seneghe (OR).
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative o di rappresentanza.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo procedere allo spostamento della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto. Il Consiglio Direttivo comunicherà agli organi competenti l'avvenuta variazione.

### Art. 3 – Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, persegue la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, attraverso la promozione di iniziative culturali, politiche ed economiche della Sardegna comparandole con quelle di altre culture europee ed extracuropee;
2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di mutualità e/o di erogazione gratuita di beni e servizi e/o di produzione o scambio di beni e servizi nel rispetto della natura non commerciale dell'Associazione.

### Art. 4 – Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, art. 5, co. 1 CTS);
  - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art. 5, co. 1 CTS);
  - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w, art. 5, co. 1 CTS);
  - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5, co. 1 CTS);
  - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, art. 5, co. 1 CTS);
  - f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p, art. 5, co. 1 CTS);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, art 5, co. 1 CTS);

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t, art. 5, co. 1 CTS);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, art. 5, co. 1 CTS).

2. Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere potranno concretizzarsi nello svolgimento di più attività tra quelle elencate al comma precedente e di quelle necessarie e funzionali alla loro realizzazione. A titolo esemplificativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

1) organizzare e/o favorire l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni di carattere culturale, musicale, di poesia e prosa, mostre fotografiche e rassegne cinematografiche (lett. f, lett. i, lett. k, lett. w, lett. z, art. 5 co.1. CTS);

2) promuovere e valorizzare la cultura e la lingua della Sardegna (lett. f, lett. i, lett. k, lett. w, art.5 co.1 CTS);

3) organizzazione di incontri e scambi internazionali a carattere etnografico (lett. f, lett. i, lett. k, lett. w, lett. z, art. 5 co.1. CTS);

4) organizzare laboratori artigianali per scuole e disoccupati (lett. f, lett. l, lett. p, lett. z, art. 5, co. 1 CTS);

5) organizzare laboratori di archeologia sperimentale (lett. f, lett. i, lett. k, lett. l, lett. p, lett. z, art. 5, co. 1 CTS);

6) promuovere e/o favorire la realizzazione di sagre e feste popolari (lett. f, lett. i, lett. k, lett. l, lett. p, lett. u art. 5, co. 1 CTS);

7) collaborare a campagne di scavi archeologici e assumere la gestione di monumenti archeologici anche mediante interventi di manutenzione e pulizia, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle aree circostanti il monumento (lett. f, lett. i, lett. k, art. 5 co.1. CTS);

8) curare attività e manifestazioni atte a promuovere un continuo scambio culturale con paesi europei ed extraeuropei attraverso la costituzione di un archivio (lett. f, lett. i, lett. k, lett. w, art.5 co.1 CTS).

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della condizione di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale e dei limiti di cui all'art. 6 del CTS, qualora le attività seguenti siano qualificate come attività commerciali, l'Associazione potrà:

- intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di monumenti, fabbricati artigianali e industriali;

- avvalersi per la realizzazione delle attività di interesse generale di beni pubblici inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale.

4. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e delle eventuali attività accessorie, finalizzate al perseguimento degli scopi associativi l'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, potrà, ove necessario, avvalersi della collaborazione di artisti, professionisti, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

5. In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tali attività saranno individuate e regolate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con soggetti sia pubblici che privati a livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti, ai sensi della normativa vigente.

7. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

#### Art. 5 – Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria o estinguersi al verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 27 del Codice Civile.

#### Art. 6 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà, nonché la normativa applicabile.

2. Possono altresì far parte dell'Associazione altri enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'iscrizione al R.U.N.T.S. dell'Associazione e/o ad altri limiti previsti dagli enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà.
3. Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione.
4. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
- soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo alla formazione dell'originario fondo comune;
  - soci ordinari. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e partecipano con la loro attività alle iniziative organizzate dall'Associazione;
  - soci benemeriti. Sono soci benemeriti coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale qualità in virtù di particolari servizi o contributi resi all'Associazione o di particolari meriti. Il socio benemerito può essere esonerato con delibera del Consiglio Direttivo dal versamento della quota associativa annuale.
5. I soci, sia fondatori che ordinari e benemeriti, hanno tutti uguali diritti e doveri tranne che per la possibilità riconosciuta ai soci benemeriti di essere esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
6. L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo che si pronuncia entro trenta giorni dal suo ricevimento.
7. L'aspirante aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo che valuta la richiesta secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
8. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. All'atto dell'ammissione il socio verserà la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.
9. In caso di rigetto della domanda, la decisione viene comunicata all'interessato motivandola. L'aspirante associato può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione o altro organo a ciò preposto.
10. L'adesione dell'associato all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto recesso: ciascun associato può notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa e tale recesso ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. I soci che non avranno presentato per iscritto la loro volontà di recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno comunque tenuti al versamento della quota associativa annuale per l'anno successivo. La qualifica di associato cessa anche in caso di morte o estinzione di associato e in caso di, esclusione o espulsione come disposto dall'art. 8 dello Statuto.
11. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
12. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono, nei rapporti con l'Associazione, a mezzo del legale rappresentante.
13. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

#### Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

- L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della eventuale quota associativa, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e per l'elezione degli Organi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione, per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa e, qualora maggiori di età, possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello Statuto.
- I soci hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio o rendiconto annuale, di consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i libri sociali che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione e disponibili presso la sede dell'Associazione.
- I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività dell'Associazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua e degli eventuali ulteriori contributi per la realizzazione di specifiche attività, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
7. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni, degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà e sono altresì tenuti all'osservanza delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. I Soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali e, in caso di necessità, potranno svolgere attività da lavoratori dipendenti o come collaboratori autonomi, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 8 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
  - a. recesso;
  - b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa o eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
  - c. espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con il suo comportamento, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, fomenti dissidi in seno ad essa, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, nonché offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e/o degli amministratori;
  - d. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
  - e. decesso del Socio.
1. I Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative e contributive per l'anno in corso e, nel caso di dimissioni volontarie presentate oltre il 30 ottobre, sono tenuti al versamento della quota associativa per l'anno successivo.
2. In caso di esclusione per morosità di cui al comma 1 lett. b) gli effetti operano in via automatica senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione al socio moroso;
3. Contro il provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione. Il ricorso deve essere inviato tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare l'Assemblea entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà il ricorso in contraddittorio con l'interessato e sospende, dal momento della sua comunicazione al socio, i diritti di partecipazione del socio medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui l'espulsione è comunicata al socio;
4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

#### Art. 9 – Volontari

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e di terzi non soci.
2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario superiori a 500,00 €.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.
7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Normativa



Statute - Dir

me - com

## Art. 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di Controllo (se nominato).
2. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei Soci, possono dare diritto ad un compenso, nel rispetto dell'art. 8 CTS e previa delibera assembleare che ne determini l'ammontare.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti degli enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà.

## Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel Libro soci e in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ha diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea.
3. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque, in caso di eventi o circostanze straordinarie non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
5. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

## Art. 12 – Convocazione, costituzione e procedure assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento della quota associativa, oppure, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, dall'Organo di controllo o dal Collegio dei Revisori, se nominati.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Tale comunicazione dovrà essere inviata alternativamente mediante: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di Assemblea Straordinaria, sarà sufficiente un minimo di due giorni di preavviso.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di massimo due deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita purché sia presente il 25% degli associati arrotondati all'unità superiore e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti il 20% degli associati arrotondati all'unità superiore aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi sarà eletto un Presidente dell'Assemblea scelto tra i soci presenti che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno sei mesi.
10. Il Segretario dell'Associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà alla nomina di un segretario verbalizzante. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea

e dal Segretario e possono essere conservati digitalmente ai sensi della normativa vigente. Copia dei verbali deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nelle modalità definite nel presente Statuto.

11. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento dei soci in Assemblea.

12. Il voto è normalmente espresso in forma palese, a meno che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

13. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### Art. 13 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'elezione/revoca, tra i propri soci maggiorenni iscritti nel Libro soci da almeno sei mesi, del Presidente, del Consiglio Direttivo e qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge, provvede all'elezione/revoca dell'Organo di Controllo;
- b. nomina e revoca, quando previsto o deliberato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d. approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e l'eventuale rendiconto preventivo;
- e. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o esclusione dall'Associazione;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d. la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. In caso di trasformazione potranno essere ammesse, in deroga all'art. 12 dello Statuto, modalità di voto alternative rispetto al metodo in presenza, quali ad esempio il voto per corrispondenza e il voto per via elettronica, allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati. Tali modalità di voto devono essere deliberate dall'Assemblea dei soci.

### Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile, deciso dall'Assemblea, da cinque a sette componenti scelti tra gli associati, compreso il Presidente e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

### Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
  - c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- 11 Norme esterne
- d. delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza o espulsione a norma dell'art. 8 dello Statuto;
- e. decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f. provvede all'individuazione e attuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del CTS, finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, che l'Associazione potrà svolgere;
- g. predisporre il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci, ai partecipanti degli altri enti a cui l'Associazione è affiliata, ai Terzi e le relative norme e modalità;
- i. fissa le date delle assemblee;
- j. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- k. avvia la procedura disciplinare nei confronti dei soci dell'Associazione che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà;
- l. conferisce e revoca procure, deleghe e incarichi professionali anche a soggetti non aderenti all'Associazione;
- m. decide e provvede all'espletamento degli adempimenti relativi all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- n. delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;
- o. nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri definiti che possono anche partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- p. compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza di altri organi sociali.
3. I membri del Consiglio Direttivo possono aver diritto ad un compenso per l'incarico e le funzioni svolte, nei limiti previsti dall'art. 8 CTS., previa delibera assembleare che ne determina l'ammontare, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e il pagamento di eventuali prestazioni non inerenti il loro incarico in seno al Consiglio Direttivo.

#### Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire la carica di Consigliere i soli soci maggiorenni iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi che siano in regola con il pagamento delle quote associative e contributive.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e il Segretario che può fungere da tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire altri specifici compiti ai Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente, senza formalità di rito e quando ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei suoi membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

#### Articolo 17 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente

agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente decaduto.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

#### Articolo 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali, pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione ivi compresi l'apertura/chiusura di conti correnti bancari e postali, la riscossione dei crediti, la quietanza dei debiti, la richiesta di finanziamenti. Tali funzioni possono essere attribuite ad altro consigliere, con apposita delega. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

#### Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

#### Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione; redige i verbali delle sue riunioni, che possono essere conservati digitalmente ai sensi della normativa vigente e si occupa della tenuta dei libri sociali. Il Segretario può assumere il ruolo di tesoriere che sovrintende alla contabilità dell'Associazione.

#### Art. 21 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della liquidità dell'Associazione e si occupa della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
2. Al Tesoriere può essere affidato l'incarico dal Consiglio Direttivo di predisporre una relazione contabile da accompagnare al bilancio consuntivo/preventivo.

#### Art. 22 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci. È formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi. L'Organo dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio in cui sono in carica. Tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.
2. Nel caso di Organo composto da un Controllore Unico questi, per legge, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali; i restanti membri, se non iscritti in tale registro devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:
  - essere iscritti all'Ordine degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
  - avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.
6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.
7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.
8. L'Organo di Controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

Non firmare



Mei

- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio o rendiconto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017.

9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.

12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

#### Art. 23 – Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del CTS, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 4 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### Art. 24 – Entrate e patrimonio sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci, soci di altri enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà o terzi;
- c. proventi delle cessioni di beni e servizi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate o strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nel rispetto della normativa vigente;
- e. contributi di Enti pubblici o privati;
- f. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g. contributi volontari e liberalità di privati o altri soggetti;
- h. eredità, donazioni e legati;
- i. avanzi netti di gestione;
- j. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto;
- k. ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che saranno dalla stessa acquistati;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

5. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione – salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge – a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di decadenza o espulsione dalla Associazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
8. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà" nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia.

#### **Art. 25 – Esercizio Sociale - Bilancio - Avanzi di gestione**

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti e nel rispetto del principio dell'annualità, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, se previsto dalla legge.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, può essere predisposto nella forma del "rendiconto per cassa" qualora la normativa applicabile lo consenta, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e della normativa applicabile.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi per far fronte ad investimenti e/o spese di gestione, nello spirito di cui al comma 5.
8. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 26 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 27 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione ad altri Enti, i soci e i partecipanti affiliati ad enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà, dal momento della loro ammissione all'Associazione o della loro adesione alle attività dell'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti degli enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà.
2. I soci e chiunque partecipi alle attività dell'Associazione, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
3. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci (o partecipanti alle attività dell'Associazione) e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte – eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri – alla competenza al giudizio di un Collegio arbitrale. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile, fatti salvi i casi di impugnazione espressamente previsti dalla normativa.
4. Il collegio arbitrale sarà composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente della richiesta di arbitrato.
5. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. Il diniego di deroga deve, in ogni caso, essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume negata.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.

#### Art. 28 – Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente dell'organo territorialmente competente dell'ente a cui l'Associazione sia affiliata e a cui il socio abbia aderito. Nel caso in cui l'Associazione non sia affiliata ad alcun ente la nomina del Presidente è demandata all'Assemblea dei soci che verrà convocata entro sessanta giorni dall'accertata impossibilità di nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alla nomina del Presidente, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Oristano.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, ex bono et aequo inappellabilmente senza formalità di procedura. Sono fatti salvi i casi di impugnazione espressamente previsti dalla normativa.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

#### Art. 29 – Libri Sociali

1. L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri e registri:
  - Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo (se nominato), e degli altri organi sociali (se nominati), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - Libro dei Soci;
  - Registro dei Volontari, nel caso l'Associazione si avvalga del supporto di volontari nella sua attività, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo e del Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori, se nominati, tenuti a cura dei rispettivi organi. I Libri sociali possono essere conservati digitalmente ai sensi della normativa vigente.
3. Gli Associati possono consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i Libri Sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo tramite accesso alla sezione dedicata del sito istituzionale dell'Associazione o consultando presso la sede dell'Associazione facendone richiesta al Presidente senza formalità di rito. La consultazione dei Libri degli altri organi dell'Associazione può essere effettuata facendone richiesta scritta al Presidente dell'Organo stesso, entro quindici giorni dalla richiesta.

#### Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento al CTS, alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia e, in subordine e in quanto compatibili con le precedenti, alle disposizioni degli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi e degli altri Enti a cui l'Associazione eventualmente aderirà.
2. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Territoriale di Oristano  
27 DIC. 2024 N° 926 Serie 3  
REGISTRO  
EVIDENZA



IL DIRETTORE TERRITORIALE  
F. B.  
Firma su delega del Direttore Provinciale